



ORDINANZA DIRIGENZIALE

SETTORE PROPONENTE: RETI, STRADE, ACQUE E MOBILITA'

OGGETTO: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI DI CARATTERE TEMPORANEO DA ATTUARSI IN OCCASIONE DELL'UTILIZZO DELLO "STADIO COMUNALE GIUSEPPE SINIGAGLIA" PER LA DISPUTA DI PARTITE DI CALCIO CASALINGHE DELLA SQUADRA "COMO 1907": CAMPIONATO DI CATEGORIA, COPPA ITALIA ED ALTRI EVENTUALI TORNEI E GARE AMICHEVOLI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la legge 17 ottobre 2005 n. 210 ha introdotto ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive:

VERIFICATO che nel recente passato la disciplina viabilistica in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive all'interno dello Stadio Comunale "Giuseppe Sinigaglia" era regolamentata da diverse ordinanze emanate dal Dirigente del Settore Polizia Locale e Protezione Civile e applicate dal Corpo di polizia Locale di concerto con l'Autorità di Pubblica Sicurezza;

PRESO ATTO che la società calcistica "Como 1907" nell'attuale stagione 2022 / 2023 disputerà il campionato di calcio professionistico di Serie "B".

RITENUTO, di concerto con il Comando di Polizia Locale l'opportunità di unificare in un unico provvedimento le misure in tema di viabilità da applicarsi in occasione delle partite di calcio disputate nello Stadio Comunale, al fine di consentire lo svolgimento in piena sicurezza degli eventi sportivi e a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, adottando provvedimenti tesi a limitare la sosta e la circolazione dei veicoli e dei pedoni nelle aree circostanti lo stadio;

RICHIAMATO:

- quanto convenuto circa l'adozione di piani viabilistici durante le riunioni tecniche di coordinamento dell'attività dei Responsabili provinciali delle forze di Polizia convocate presso il Palazzo del Governo e presiedute dal Sig. Prefetto della Provincia di Como rispettivamente in data 08/06 e 04/08/2022;
- la nota della Prefettura di Como PEC PG 56350 del 05/08/2022 avente ad oggetto "Campionato di calcio di serie B – Servizio di trasporto e scorta della tifoseria ospite presso lo stadio comunale";
- il comunicato della Questura di Como PEC PG 57759 del 09/08/2022;

ESAMINATE le proposte in materia formulate in sede di Gruppo Operativo Sicurezza (G.O.S.) riunitosi presso la Questura di Como in data 09.08.2022;

PRESO ATTO per quanto sopra che la Società “Como 1907” si avvarrà nella prossima stagione calcistica 2022/2023 di “A.S.F. Autolinee” per il trasporto dei tifosi ospiti che parcheggeranno i propri mezzi nell’area di sosta ubicata in via Colombo, località Lazzago, in adiacenza alla stazione ferroviaria di Grandate Breccia, usufruendo di un servizio di trasporto pubblico a bordo di autobus di proprietà di ComoFun&Bus per il collegamento diretto con lo stadio G. Sinigaglia e viceversa;

VISTA la SCIA PG 57481 del 09/08/2022 presentata da ASF Autolinee ad oggetto “Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di trasporto dei tifosi delle squadre ospiti in occasione delle partite del Como 1907 allo Stadio Sinigaglia, per il campionato di calcio di Serie B 2022/23”;

VISTO inoltre il D.P.R. n. 753/80 concernente le “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”;

VISTI:

- l’art 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992;
- il Regolamento Regionale n. 6/2014;
- l’autorizzazione all’agibilità dell’impianto sportivo rilasciata dal SUAP del Comune di Como n. Prot. SUAP 14603 del 03/09/2021;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL 18/08/2000, n. 267 e dell’art. 11, c. 2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 107 del Vigente Statuto, nonché dell’art.18 del Regolamento di Organizzazione;

ORDINA

A) In occasione dell’utilizzo dello stadio comunale “G. Sinigaglia” per la disputa di partite di calcio della squadra “Como 1907” (e di altre eventuali squadre) valevoli per il campionato di categoria, la Coppa Italia, altri tornei ed amichevoli, sono istituiti:

1. **Il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli** ivi compresi quelli a servizio delle persone diversamente abili muniti di specifico contrassegno, lungo via Sinigaglia e viale Puecher (tratto tra viale Vittorio Veneto e piazzale Somaini) ove saranno montati sistemi di recinzione mobili che inibiranno anche il passaggio pedonale;
2. **Il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli** ivi compresi quelli a servizio delle persone diversamente abili muniti di specifico contrassegno lungo viale Vittorio Veneto, ad eccezione dei veicoli autorizzati di seguito indicati:
 - Forze di Polizia, 118, Vigili del fuoco ed Enti impiegati per esigenze connesse all’evento sportivo;
 - Steward - personale in servizio allo stadio;

- Arbitri;
- Autobus “A.S.F. Autolinee” per il trasporto tifosi ospiti lungo la Linea “Parcheggio di via Colombo - Stadio G. Sinigaglia” e viceversa.

I predetti veicoli sono autorizzati al transito contromano in via Vittorio Veneto nel tratto da via Puecher a largo Borgonovo.

3. **Il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli** ivi compresi quelli a servizio delle persone diversamente abili muniti di specifico contrassegno nelle seguenti vie:
 - Largo Borgonovo, viale Masia nel tratto compreso fra Piazzale Somaini e Viale Rosselli, piazzale Somaini.
4. **Il doppio senso di circolazione con transito consentito esclusivamente ai residenti e agli autorizzati** lungo viale Masia, nel tratto compreso fra viale Rosselli e via Sinigaglia; in tal caso i veicoli che da via Masia si immettono lungo viale Rosselli avranno gli obblighi di: di dare la precedenza ai veicoli ivi transitanti e di svolta a destra verso piazzale Santa Teresa;
5. **Il divieto di accesso a via Campo Garibaldi** ad esclusione dei residenti ed autorizzati;
6. **Interdizione al transito dei pedoni** tra l’area dei Giardini e Lago e viale Vittorio Veneto, Largo Borgonovo. Tale interdizione verrà effettuata attraverso il montaggio di idonea recinzione.

Le misure di cui ai punti precedenti potranno essere oggetto di modifica da parte della Polizia Locale, su eventuale indicazione dell’autorità di pubblica sicurezza, al fine di garantire la circolazione veicolare e pedonale nell’area in condizione di sicurezza.

B) In presenza di particolari situazioni di ordine pubblico, preventivamente comunicate dall’Autorità di Pubblica Sicurezza verranno istituiti i seguenti ulteriori obblighi e divieti:

1. **Divieto di transito e sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli** ivi compresi quelli a servizio delle persone diversamente abili muniti di specifico contrassegno, lungo le vie Campo Garibaldi, Vacchi e Martinelli;
2. **Divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli** ivi compresi quelli a servizio delle persone diversamente abili muniti di specifico contrassegno lungo via Recchi e viale Rosselli;

Gli obblighi e divieti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) del capo A) nonché quelli di cui al capo B) entrano in vigore almeno 6 ore prima dell’inizio della partita (o periodo inferiore a seconda delle disposizioni relative all’ordine e alla sicurezza pubblica impartite dal Questore di Como) e cessano di avere efficacia nel momento in cui le strade oggetto del presente provvedimento verranno rese transitabili in condizioni di sicurezza (rimozione di barriere e sbarramenti installati).

In deroga a quanto sopra, previa valutazione della persistenza delle condizioni di sicurezza è permesso accedere sino all’ingresso dello stadio a veicoli che accompagnano persone

diversamente abili. **Tali veicoli non potranno comunque sostare** all'interno dell'area interdetta alla sosta e alla circolazione.

C) Il divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli ivi compresi quelli a servizio delle persone diversamente abili muniti di specifico contrassegno all'interno dell'area di sosta di via Colombo denominata "Lazzago" e adiacente alla stazione ferroviaria Grandate-Breccia, ad eccezione dei veicoli autorizzati di seguito indicati:

Autobus e veicoli privati di proprietà dei tifosi al seguito della squadra ospite. In deroga ai divieti ivi esistenti tali veicoli potranno sostare all'interno di predetta area.

Gli stalli dedicati ad ospitare la tifoseria ospite saranno individuati da specifica segnaletica e all'occorrenza modulati in relazione alle concrete esigenze.

D) In presenza di manifestazioni sportive, per le quali la competente Autorità di Pubblica Sicurezza ritenesse di applicare misure viabilistiche limitate in ragione della scarsa incidenza delle medesime in tema di Ordine e Sicurezza Pubblica, potranno essere assunti provvedimenti viabilistici ridotti rispetto a quanto indicato nel punto A) e C)

La Sezione Segnaletica dell'U.T.C. è incaricata di predisporre la prescritta segnaletica atta a rendere operativo il dettato della presente ordinanza.

La vigenza della disciplina della circolazione di cui al presente provvedimento è subordinata alla presenza della prescritta segnaletica stradale.

L'installazione di recinzioni e sbarramenti a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica non rientrano tra gli obblighi e le competenze del Comune di Como. Eventuali veicoli utilizzati per l'installazione dei suddetti manufatti, per circolare, dovranno essere in regola con le norme del vigente Codice della Strada.

L'Autorità di Pubblica Sicurezza comunicherà di volta in volta le modalità operative da adottarsi nell'ambito dei provvedimenti disposti con la presente ordinanza direttamente al Comando di Polizia Locale, almeno 72 ore prima dell'evento.

Il Comando di Polizia Locale disporrà la verifica di quanto sopra descritto affinché venga rigorosamente adempiuto, adottando se del caso, tutti i provvedimenti ritenuti necessari per garantire la sicurezza della circolazione stradale.

L'inosservanza delle norme qui contenute, sarà punita con le sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada - Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

L'applicazione della presente ordinanza e delle prescrizioni qui contenute che saranno rese note a mezzo di idonea segnaletica, è demandata agli organi cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada - Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

Con il presente atto viene disposta l'abrogazione di tutte le precedenti ordinanze sull'argomento in contrasto con la presente e in particolare:

- Ordinanza n. 173 del 18 aprile 2016
- Ordinanza n. 041 del 15 febbraio 2018;
- Ordinanza n. 427 del 06 novembre 2018;
- Ordinanza n. 281 del 08 settembre 2021;

INFORMA CHE

La presente ordinanza:

- sarà resa nota tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Como;

Ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento e istruttore della pratica è il Comm. Capo Coordinatore Paolo Damiani, appartenente al Comando di Polizia Locale di Como.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso nelle seguenti forme:

1. Al T.A.R. entro 60 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio con le modalità previste dall'art. 2 della legge 06/12/1971, n. 1034 e ss.mm.ii., ovvero per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge;
2. In alternativa per i soli motivi di legittimità, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'affissione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 e ss.mm.ii.

Il Dirigente del Settore
Ing. **Ciro Di Bartolo**